

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GALEOTTI, CONSOLI, ANDRIANI, MAFFIOLETTI, TEDESCO TATÒ, CARDINALE, BAIARDI, GIANOTTI, CISBANI, SALVATO, GIUSTINELLI, BERTOLDI, SCIVOLETTO, CASADEI LUCCHI, BISSO, DIONISI e NOCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 1989

Istituzione della Cassa per il credito per il turismo

ONOREVOLI SENATORI. – Il settore del turismo ha subito negli ultimi anni in tutto il mondo profondi cambiamenti ed innovazioni, in relazione ai mutati orientamenti del mercato, nonchè alla crescente concorrenza internazionale, con una chiara tendenza alla concentrazione delle imprese turistiche. Peraltro, importanti avvenimenti sportivi che si svolgeranno in Italia e la prospettiva del mercato unico europeo nel 1992 inducono a ritenere che il nostro Paese entro breve termine vedrà accentuarsi la presenza di *tour operators* internazionali con acquisizione di imprese italiane o la loro integrazione in reti distributive o produttive di servizi nel campo turistico ed alberghiero.

La sfida che il mercato unico europeo e, in genere, la concorrenza internazionale pongono

alle imprese turistiche italiane non può essere affrontata con la creazione di inutili barriere o con la semplice elargizione di contributi finanziari. Occorre prendere atto che il patrimonio di risorse ambientali, culturali e storiche presenti in Italia va considerato un bene produttivo da conservare ed utilizzare con un apparato organizzativo e di servizi adeguato all'importanza del settore ed allo sviluppo dell'attività imprenditoriale. In particolare, si deve ovviare alla estrema debolezza della maggior parte del nostro sistema imprenditoriale, eccessivamente frammentato e finanziariamente asfittico, favorendo la crescita e l'innovazione tecnologica e finanziaria delle imprese turistiche senza incorrere nell'assistenzialismo pubblico ed evitando, altresì, la

disorganicità, che ha caratterizzato gli interventi legislativi in materia.

Il presente disegno di legge si propone di concentrare in un unico ente la gestione di molteplici forme di intervento pubblico a favore delle imprese turistiche, costituendo la Cassa per il credito per il turismo per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nel settore turistico ed alberghiero. All'attività classica degli istituti di credito speciale si aggiungono quella di gestione di appositi fondi di agevolazione, nonché lo svolgimento di operazioni finanziarie, quali la prestazione di garanzie.

L'articolo 1 configura la Cassa come ente pubblico economico; essa ha, pertanto, personalità giuridica di diritto pubblico.

Gli articoli 2 e 3 definiscono l'organizzazione della Cassa, che ha struttura associativa, in modo da far partecipare direttamente gli enti interessati (pubblici e associazioni private) all'attività della Cassa stessa, sia sotto il profilo gestionale, sia sotto quello finanziario.

In particolare, l'articolo 3 prevede la partecipazione al fondo di dotazione, oltre che del Tesoro dello Stato, degli enti pubblici regionali, delle società finanziarie regionali e dei Mediocrediti regionali. Vi è soltanto un limite alla partecipazione di enti privati, dovendo essere posseduta dalle altre categorie di partecipanti la maggioranza delle quote ordinarie del fondo di dotazione. È prevista, inoltre, l'emissione di quote di risparmio rappresentate da titoli nominativi o al portatore, liberamente circolanti nel mercato e privilegiati nella distribuzione degli utili. In tal modo la Cassa può ricorrere al mercato finanziario per raccogliere capitali di rischio.

La partecipazione dei Mediocrediti regionali al fondo di dotazione della Cassa è determinante, in quanto la Cassa non ha propri sportelli, ma utilizza - come prevede l'articolo 5 - le strutture operative dei Mediocrediti regionali per la presentazione delle domande di finanziamento. Ugualmente determinante è la partecipazione di società finanziarie regionali o di enti regionali, per creare un raccordo con le regioni, che determinano i settori prioritari di intervento della Cassa.

Gli articoli dal 6 all'11 disciplinano gli organi interni della Cassa, prevedendo una

composizione volta a recepire all'interno dell'Ente le molteplici esigenze delle categorie interessate al migliore perseguimento del fine istituzionale. Soltanto il presidente è di nomina esterna, come prevede l'articolo 7, recependo la disciplina di tutti gli istituti di credito di diritto pubblico.

Particolarmente importante è l'attribuzione, ai sensi dell'articolo 9, delle decisioni sugli interventi della Cassa ai comitati tecnici, costituiti in ogni regione e composti da membri nominati dalla regione, dal Mediocredito regionale e dalle organizzazioni tra operatori turistici; analogo criterio è seguito dall'articolo 10 per il consiglio di amministrazione, nel quale deve essere assicurata la partecipazione paritetica delle tre categorie.

Per quanto non previsto nella legge, per il funzionamento degli organi della Cassa e per lo svolgimento dell'attività vale il principio dell'autonomia, come scelta dei modi e dei mezzi più idonei ad assicurare il perseguimento dei compiti assegnati alla Cassa dall'articolo 1. Pertanto, spetterà all'assemblea, nell'ambito del potere generale di indirizzo previsto dall'articolo 8, emanare il regolamento della Cassa.

Gli articoli 12, 13 e 14 disciplinano gli interventi speciali della Cassa: fondo di agevolazione, fondo di garanzia e fondo per i rischi sui cambi. Si tratta di istituti già sperimentati per interventi pubblici in altri settori economici.

Per quanto riguarda i soggetti beneficiari delle agevolazioni, l'articolo 12 definisce le piccole e medie imprese turistiche ed alberghiere nonché i consorzi e le società consortili tra piccole e medie imprese turistiche ed alberghiere ed i consorzi misti.

Si è ritenuto di escludere ogni riferimento alle catene di *franchising*, per due motivi. In primo luogo, la funzione della collaborazione tra imprese costituisce soltanto uno degli aspetti di tale contratto, che serve soprattutto a realizzare forme di integrazione simili alla figura del gruppo; inoltre, non esistono giuridicamente le catene di *franchising*, ma tanti contratti che legano un *franchisor* a tanti *franchisees*. Peraltro, la creazione di una rete distributiva integrata sulla base di rapporti di *franchising*, pur non potendo essere vista con

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sfavore, non sembra meritare di per sè un trattamento agevolativo, qualunque sia la dimensione delle imprese affiliate. Pertanto, le agevolazioni si applicheranno alle imprese turistiche affiliate che rientrino nei parametri dimensionali stabiliti nell'articolo 12.

Per le iniziative associative sono previsti specifici contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti di innovazione tecnologica ed informatica, nonchè contributi annuali per le spese di gestione di servizi reali alle imprese associate. Così pure sono disposti contributi ai consorzi e cooperative fidi tra piccole e medie imprese turistiche ed alberghiere, a somiglianza di quanto disposto per le imprese industriali dall'articolo 19 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Infine, per favorire l'imprenditorialità giovanile e femminile nel settore turistico ed alberghiero, sono state riprese le agevolazioni disposte dal decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44. Ciò consente di stralciare da tale legge una parte dei finanziamenti, per utilizzarli a copertura finanziaria di questa proposta legislativa.

L'articolo 15 autorizza la Cassa a partecipare e promuovere iniziative in forma societaria per fornire servizi finanziari alle imprese turistiche e per favorire l'incontro della domanda e dell'offerta di servizi turistici, anche in campo internazionale.

L'articolo 16 provvede alla copertura finanziaria della spesa.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È istituita la Cassa per il credito per il turismo per favorire lo sviluppo di iniziative imprenditoriali nel settore turistico ed alberghiero, atte ad innovare ed ammodernare le aziende, nonché per favorire l'avvio di nuove attività imprenditoriali giovanili e femminili nel settore turistico ed alberghiero e la diffusione di servizi a carattere consortile e cooperativo per il turismo.

2. La Cassa è un ente pubblico economico ed ha sede in Roma.

Art. 2.

1. Il fondo di dotazione della Cassa è costituito da:

a) contributo dello Stato di lire 100 miliardi;

b) eventuali contributi di enti pubblici o privati e associazioni interessati allo sviluppo e all'ammodernamento delle imprese turistiche ed alberghiere;

c) apporti dei partecipanti.

2. Almeno il 10 per cento degli utili netti annuali deve essere devoluto alla formazione di una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto almeno il 20 per cento del fondo di dotazione.

3. Le quote di utili spettanti al Tesoro dello Stato sono conferite al fondo di dotazione.

Art. 3.

1. Possono partecipare al fondo di dotazione della Cassa:

a) il Ministero del tesoro;

b) enti pubblici regionali e società finanziarie regionali;

c) i Mediocrediti regionali;

- d) altri istituti ed aziende di credito;
- e) enti pubblici;
- f) enti e associazioni private.

2. Le quote di partecipazione possono essere ordinarie o di risparmio. Queste ultime non possono superare la metà del fondo di dotazione.

3. La maggioranza delle quote ordinarie del fondo di dotazione deve essere posseduta dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1.

4. Le quote ordinarie non possono essere rappresentate da certificati o titoli; il trasferimento di tali quote è consentito soltanto a favore degli altri titolari di quote ordinarie o, con il consenso del consiglio di amministrazione, a favore degli altri soggetti di cui al comma 1.

5. Le quote di risparmio sono rappresentate da certificati liberamente circolanti nel mercato, nominativi o al portatore, e privilegiati nella distribuzione degli utili.

6. Ai fini della presente legge sono equiparati ai Mediocrediti regionali il Credito industriale sardo (CIS) e l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS).

Art. 4.

1. La Cassa può compiere tutte le operazioni di credito a medio e lungo termine.

2. La Cassa gestisce i fondi speciali, di cui alla presente legge, nonché fondi e servizi previsti da altre leggi e finalizzati allo sviluppo delle iniziative imprenditoriali nel settore turistico ed alberghiero.

3. Il tasso di riferimento per le operazioni della Cassa è stabilito trimestralmente con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 5.

1. Le domande per la concessione dei finanziamenti, nonché dei benefici previsti nella presente legge per le imprese turistiche ed alberghiere devono essere presentate al

Mediocredito regionale, competente per territorio, con il progetto degli investimenti e le iniziative realizzate.

2. I progetti di investimento e le attività a carattere regionale devono essere corredati da un attestato della regione competente, da cui risulti la conformità dei progetti di investimento e delle attività alle finalità dei programmi di sviluppo turistico. Per i progetti di investimento e le attività a carattere nazionale tale conformità deve essere verificata dal Ministro del turismo e dello spettacolo, previo parere del Comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Art. 6.

1. Organi della Cassa sono:

- a) l'assemblea;
- b) il presidente;
- c) il consiglio di amministrazione;
- d) il collegio dei revisori;
- e) i comitati tecnici.

Art. 7.

1. Il presidente della Cassa è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, e dura in carica quattro anni.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa.

Art. 8.

1. L'assemblea è costituita dai titolari delle quote ordinarie, i quali hanno un voto per ogni quota del fondo di dotazione di cui risultino intestatari quindici giorni prima della data dell'assemblea.

2. All'assemblea partecipano gli amministratori, i revisori ed il rappresentante comune delle quote di risparmio, se emesse.

3. L'assemblea elegge i componenti del consiglio di amministrazione ed approva il bilancio annuale della Cassa, nonchè deter-

mina gli indirizzi generali della Cassa, predisponendo piani quadriennali da sottoporre all'approvazione del Comitato di cui all'articolo 5.

Art. 9.

1. Il comitato tecnico regionale è nominato in ogni regione con decreto del presidente della Giunta regionale e dura in carica quattro anni.

2. Il comitato tecnico è composto di un numero di membri proporzionale al numero delle imprese turistiche e degli addetti al settore turistico in ciascuna regione, secondo i rilevamenti dell'ISTAT, ed è costituito da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti.

3. I membri di ciascun comitato tecnico sono nominati dal consiglio regionale, dal Mediocredito regionale e dalle organizzazioni degli operatori turistici ed alberghieri più rappresentative a livello nazionale ed operanti nella regione.

4. I comitati tecnici deliberano gli interventi della Cassa nell'ambito della regione di appartenenza.

Art. 10.

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente della Cassa e da altri dodici consiglieri, eletti dall'assemblea tra i membri dei comitati tecnici, in modo tale che quattro siano scelti tra i membri nominati dalle regioni, quattro siano scelti tra i membri nominati dai Mediocrediti regionali e quattro siano scelti tra i membri nominati dalle organizzazioni degli operatori turistici ed alberghieri più rappresentative a livello nazionale.

2. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni; gli amministratori possono essere rieletti una sola volta.

3. Il consiglio di amministrazione è competente per tutto quanto attiene all'amministrazione ed alla gestione della Cassa, salve le attribuzioni dei comitati tecnici, e predispone annualmente il bilancio consuntivo.

Art. 11.

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri in rappresentanza del Ministero del tesoro, del Ministero del turismo e dello spettacolo e della Banca d'Italia.

2. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, nomina il collegio e due membri supplenti.

3. Il collegio dei revisori dura in carica quattro anni ed ha le attribuzioni previste per il collegio sindacale delle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 12.

1. Presso la Cassa è istituito un fondo, dotato di autonomia patrimoniale, per la concessione di agevolazioni finanziarie alle piccole e medie imprese turistiche ed alberghiere ed ai consorzi e società consortili tra piccole e medie imprese turistiche ed alberghiere.

2. La dotazione patrimoniale del fondo è costituita da lire 100 miliardi annui.

3. Il fondo di agevolazione è amministrato dal consiglio di amministrazione della Cassa; gli interventi del fondo sono deliberati dai comitati tecnici regionali, di cui all'articolo 9, nell'ambito della regione di appartenenza.

4. Al fine di agevolare le iniziative di cui all'articolo 1, alle piccole e medie imprese turistiche ed alberghiere ed ai consorzi e società consortili il fondo di agevolazione può concedere:

a) contributi in conto interessi, nella misura massima del 5,50 per cento annuo, per mutui di durata di dieci anni erogati da istituti di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale per la realizzazione di investimenti fissi; l'importo del mutuo non deve essere superiore al 45 per cento degli investimenti da effettuare;

b) contributi in conto capitale per un massimo del 40 per cento delle spese per la realizzazione di investimenti fissi nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e per un massimo del 25 per cento delle spese per la realizzazione di investimenti fissi negli altri territori del Paese;

c) contributi in conto canoni per operazioni di locazione finanziaria di beni mobili ed immobili, per un importo massimo corrispondente a quello dei contributi sugli interessi, di cui alla lettera a), ad un tasso di attualizzazione fissato con decreto del Ministro del tesoro, tenendo conto del valore residuale del bene stabilito nel contratto di locazione finanziaria.

5. Al fine di agevolare le iniziative di cui all'articolo 1, ai consorzi e società consortili tra piccole e medie imprese turistiche ed alberghiere, nonchè ai consorzi misti tra le stesse imprese ed enti pubblici, inoltre, il fondo di agevolazione può concedere:

a) contributi in conto capitale per un massimo del 40 per cento delle spese effettuate per la realizzazione di strutture e servizi tecnologici ed informatici a favore delle imprese associate;

b) contributi finanziari annuali nella percentuale massima del 25 per cento delle spese risultanti dal conto profitti e perdite dell'anno precedente, con il limite massimo di lire 250 milioni per ciascun consorzio o società consortile, per le attività di servizi gestionali reali alle imprese associate, per un massimo di cinque anni.

6. Al fine di agevolare le iniziative di cui all'articolo 1, ai consorzi e società consortili tra piccole e medie imprese turistiche ed alberghiere, i quali costituiscano fondi di garanzia collettiva fidi per il credito sia a breve che a medio termine, il fondo di agevolazione può concedere contributi finanziari annuali nella percentuale massima del 40 per cento del fondo rischi di cui all'articolo 13, in relazione alle garanzie prestate alle imprese. I contributi così erogati devono formare oggetto di contabilità separata nell'ambito del fondo di garanzia.

7. Al fine di favorire l'avvio di nuove attività imprenditoriali giovanili e femminili nel settore turistico ed alberghiero, alle cooperative di

produzione e lavoro, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 ed i 32 anni e da donne, aventi sede ed operanti nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e che si impegnano a realizzare progetti, da esse predisposti, per lo svolgimento di attività nel settore turistico ed alberghiero, nonchè per la fornitura di servizi ad imprese turistiche ed alberghiere, il fondo di agevolazione può concedere:

a) contributi in conto capitale per le spese di impianto e per le attrezzature fino al limite massimo del 60 per cento delle spese stesse;

b) contributi decrescenti della durata di un triennio per le spese di gestione effettivamente sostenute e documentate.

8. Sono considerate piccole e medie imprese turistiche ed alberghiere, ai fini della presente legge, le imprese che svolgano attività esclusivamente nel settore turistico ed alberghiero ed il cui valore del capitale investito non superi i 10 miliardi di lire; sono altresì considerate piccole e medie imprese di servizi al turismo quelle che presentano un fatturato non superiore ai 50 miliardi di lire ed impiegano meno di cento addetti. Ai fini della determinazione dei limiti dimensionali delle piccole e medie imprese turistiche ed alberghiere sono considerate congiuntamente anche imprese giuridicamente distinte, ma con collegamenti di carattere tecnico, finanziario o organizzativo che configurino l'appartenenza ad uno stesso gruppo imprenditoriale.

9. I contributi di cui al presente articolo sono erogati sulla base della documentazione delle spese effettivamente sostenute per gli investimenti e le attività ammesse al beneficio. I contributi in conto interessi sono corrisposti dal fondo in rate semestrali direttamente all'istituto mutuante; gli altri contributi sono corrisposti ai soggetti beneficiari.

10. I beni acquisiti con i contributi di cui al presente articolo non possono essere alienati, ceduti o distratti dalla loro destinazione per un periodo di tre anni dall'acquisto dei beni stessi. L'inosservanza di tale prescrizione determina la revoca del contributo concesso.

Art. 13.

1. Presso la Cassa è istituito un fondo di garanzia, dotato di autonomia patrimoniale, per la copertura dei rischi derivanti da operazioni di credito a medio termine a favore di imprese turistiche ed alberghiere.

2. La dotazione patrimoniale del fondo è costituita dalla ritenuta dello 0,50 per cento effettuata dagli istituti ed aziende di credito sull'importo dei finanziamenti effettuati, con la garanzia del fondo, a favore delle imprese turistiche ed alberghiere.

3. La garanzia del fondo ha natura sussidiaria e si esplica fino all'ammontare del 70 per cento della perdita subita dagli istituti o aziende di credito garantiti, i quali possono avvalersi della garanzia dopo aver esperito i primi atti esecutivi o quando l'impresa è assoggettata a procedura concorsuale.

4. Il fondo di garanzia è amministrato dal consiglio di amministrazione della Cassa; gli interventi del fondo sono deliberati dai comitati tecnici regionali, di cui all'articolo 9, nell'ambito della regione di appartenenza.

Art. 14.

1. Presso la Cassa è istituito un fondo, dotato di autonomia patrimoniale, per i rischi sui cambi per finanziamenti contratti in valuta estera per operazioni di credito a medio termine a favore di imprese turistiche ed alberghiere.

2. La dotazione patrimoniale del fondo è costituita da lire 20 miliardi.

3. La garanzia si esplica per variazioni, eccedenti il 10 per cento, intervenute sul tasso di cambio tra la data di erogazione del finanziamento e quella del rimborso del capitale o del pagamento degli interessi, secondo modalità di attuazione fissate dal Ministero del tesoro.

4. Il fondo per i rischi sui cambi è amministrato dal consiglio di amministrazione della Cassa; gli interventi del fondo sono deliberati dai comitati tecnici regionali, di cui all'articolo 9, nell'ambito della regione di appartenenza.

Art. 15.

1. La Cassa può partecipare a società per azioni, costituite per fornire servizi finanziari a favore di imprese turistiche ed alberghiere nonché per favorire la contrattazione di prestazioni turistiche ed alberghiere e l'incontro della domanda e dell'offerta anche in campo internazionale.

2. L'assunzione di partecipazione di maggioranza della Cassa alle società per azioni, di cui al comma 1, deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia.

Art. 16.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 220 miliardi per il 1990 e in lire 120 miliardi per il 1991, si fa fronte:

a) quanto a lire 170 miliardi per il 1990 e quanto a lire 70 miliardi per il 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato in previsione del Ministero del tesoro per il 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 41 del 1986, articolo 11, comma 16, per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso»;

b) quanto a lire 50 miliardi per il 1990 e per il 1991 mediante riduzione delle assegnazioni di fondi prevista dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.